Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 gennaio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Senato della Repubblica è convocato per martedì 24 gennaio 1956, alle ore 16,30, nella 351ª seduta pubblica, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I — *Discussione dei disegni di legge*:

1. STURZO Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei Deputati) *Relatore* MENGHI.
2. Ratifica ed esecuzione del Protocollo tendente a limitare ed a disciplinare la coltura del papavero, nonchè la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953, con Atto finale e Risoluzioni (1031) *Relatore* MARTINI.
3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Haiti, con annesso scambio di Note, conclusa a Porto Principe il 14 giugno 1954 (1066) *Relatore* GERINI.
4. Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale (319) *Relatore* TRABUCCHI.
5. CAPORALI e DE BOSIO Costituzione di un Ministero della Sanità pubblica (67) *Relatore* PERRIER.
6. LONGONI Estensione delle garanzie per mutui (32) *Relatore* TRABUCCHI.
7. Assetto della gestione cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (51) *Relatori*: SPAGNOLLI, per la maggioranza; STURZO, per la minoranza.
8. Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali (52) *Relatore* SPAGNOLLI.
9. Istituzione, presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una Sezione di credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (961) *Relatore* BRACCESI.
10. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141) *Relatore* CANEVARI.
11. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324) *Relatore* BENEDETTI.
12. TERRACINI ed altri Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'OVRA (810-*Urgenza*) *Relatore* PIECHELE.

II. — 2° e 4° *Elenco di petizioni* (Doc. LXXXV e CI).

(176)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1363.

Determinazione dei titoli di studio occorrenti per l'accesso ai ruoli speciali transitori del personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per l'accesso ai ruoli speciali transitori previsti ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, per il personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari, negli istituti governativi dei sordomuti e nella Scuola governativa di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma occorrono i titoli di studio elencati nell'allegata tabella.

Per coloro i quali, essendo in servizio al 1° maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, non è richiesta la presentazione di alcun titolo di studio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

TABELLA

Titolo di studio prescritto per l'immissione nei ruoli transitori per gli insegnamenti speciali esistenti nelle scuole elementari ai sensi del secondo comma dell'art. 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786.

Insegnamento del canto:
diploma di abilitazione all'insegnamento della musica e canto;
diploma di musica corale e direzione dei cori;
diploma di composizione;
diploma di organo;
diploma di pianoforte;
diploma di violino;
diploma di viola;
diploma di violoncello;
diploma di arpa;
diploma di canto (ramo didattico);
diploma di strumentazione per banda;
diploma di musica e canto rilasciato da un Conservatorio musicale;
diploma di direzione di orchestra;
diploma di composizione polifonica vocale.

Insegnamento della musica:
come sopra.

Insegnamento della educazione fisica:
attestato della scuola superiore di educazione fisica di Bologna;
certificato di specializzazione nell'insegnamento della educazione fisica;
frequenza di corso di educazione fisica;
diploma di abilitazione magistrale.

Insegnamento del disegno:
diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento della legatoria e cartonaggio:
diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento della falegnameria:
diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento di lavori femminili:
diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento di lavori artistici:
diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento di agraria:
diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento di intreccio e di vimini:
diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento di lavoro manuale e professionale:
diploma di Istituto medio di 2° grado.

LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1364.

Sostituzione del posto di bibliotecario con quello di conservatore nella Biblioteca di storia moderna e contemporanea, dipendente dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1956, è abrogato il decreto luogotenenziale del 12 aprile 1945, n. 356, ed è ripristinato nella Biblioteca di storia moderna e contemporanea, dipendente dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, il posto di conservatore nel ruolo di personale di gruppo *A* di grado 7° delle biblioteche pubbliche governative e delle soprintendenze bibliografiche. Qualora alla data del 1° gennaio 1956 non vi siano posti vacanti nel grado suddetto, l'ultimo di esso va considerato in soprannumero e quindi assorbito con la prima vacanza nel grado superiore.

Art. 2.

Il conservatore di cui all'art. 1 è nominato mediante concorso per titoli e per esami. Al concorso possono partecipare dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, di qualsiasi categoria, ma che esplichino funzioni proprie di personale di gruppo *A*, che alla data del relativo bando di concorso sianò in possesso della laurea in lettere o in filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche, o del diploma o laurea rilasciati dagli istituti superiori di magistero o dalle facoltà di magistero successivamente al regio decreto 13 marzo 1923, n. 736, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, o presso la Scuola di storia moderna e contemporanea dipendente dallo stesso Istituto, o presso qualunque altro Istituto di storia moderna e contemporanea nelle Facoltà di lettere o di storia moderna nelle Facoltà di scienze politiche, ed abbiano inoltre prestato servizio per almeno due anni presso una biblioteca pubblica governativa o altra biblioteca che la Commissione esaminatrice giudichi equivalente.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in una discussione sui titoli scientifici, in una prova di cultura nella quale il candidato dovrà dimostrare di possedere una specifica cul-

tura storica, e in una prova orale di bibliografia e di biblioteconomia e di nozioni di legislazione concernente le biblioteche pubbliche governative.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, sarà presieduta dal presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e sarà costituita da un professore universitario di ruolo di storia moderna o contemporanea e da un ispettore generale o superiore bibliografico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1365.

Autorizzazione della spesa di lire 21.800.000 per l'aumento del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 21.800.000 in aggiunta a quelle di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 171, e all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1115, a titolo di ulteriore contributo per il consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella Basilica di San Marco in Venezia.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e sarà ripartita in due esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1955-56.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con una corrispondente aliquota dei fondi di cui al capitolo « Spese per la esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1955-1956 in gestione al Magistrato delle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia ed al corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1956-57.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — GAVA — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 22 dicembre 1955, n. 1366.

Concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.) di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 25.000.000 per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1954-55, a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si provvederà per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, e per l'esercizio finanziario 1955-56 a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per detto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 23 dicembre 1955, n. 1367.

Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20 milioni per lo svolgimento della sua attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.

Art. 2.

La spesa relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente sarà fronteggiata con una corrispondente aliquota delle disponibilità recate con il primo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 23 dicembre 1955, n. 1368.

Estensione del diritto di opzione previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara, esonerati dal servizio fra il 1° gennaio 1946 e il 1° agosto 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il diritto di opzione per il trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è esteso ai titolari di pensione liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058.

La facoltà di cui al precedente comma può essere fatta valere anche dai superstiti degli iscritti e dei pensionati della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1943.

L'esercizio della facoltà prevista dal precedente comma comporta il rimborso delle somme riscosse ai sensi dell'art. 7 del citato decreto n. 1058.

Art. 2.

L'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il personale navigante e amministrativo in servizio alla data del 1° gennaio 1944, il cui trattamento di previdenza sia costituito in tutto o in parte da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e dai conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'art. 15 del citato decreto, e dalle altre forme di previdenza previste dai decreti Ministeriali numeri 12 e 13 del 18 agosto 1938 emanati in forza della delega di cui all'art. 20 del decreto stesso, ha facoltà di chiedere l'iscrizione alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso le società di navigazione attuali e cessate contemplate nell'art. 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

A tale effetto dovrà essere versata la riserva matematica relativa agli anni da riconoscere, calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il limite stabilito dall'art. 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

La facoltà di cui al primo comma potrà essere esercitata anche dai superstiti.

Le modalità per il versamento delle somme necessarie per il riscatto in questione saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara ».

Art. 3.

L'esercizio delle facoltà previste dai precedenti articoli dovrà essere fatto valere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli effetti di esso avranno decorrenza dal 1° agosto 1952.

Le pensioni liquidate a seguito dell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 1, determinate sulla base della media annua delle retribuzioni conseguite nel triennio anteriore alla risoluzione del rapporto di lavoro, saranno rivalutate ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — CASSIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1369.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Luigi Gonzaga e San Pelagio M., in frazione Muina del comune di Ovaro (Udine).

N. 1369. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 marzo 1955, integrato con dichiarazione del 15 aprile 1955, relativo all'erezione della parrocchia di San Luigi Gonzaga e San Pelagio M., in frazione Muina del comune di Ovaro (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 19. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1370.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento dei Carmelitani Scalzi, sito in Ragusa.

N. 1370. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento dei Carmelitani Scalzi, sito in Ragusa, piazza Carmine.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 170. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1371.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Barbara V. e M., in località Terrapelata del comune di Caltanissetta.

N. 1371. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 1° febbraio 1955, integrato con postilla di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Barbara V. e M., in località Terrapelata del comune di Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 169. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1372.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località omonima del comune di Picinisco (Frosinone).

N. 1372. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sora in data 10 aprile 1951, integrato con due postille rispettivamente dal 9 giugno 1954 e 11 giugno 1955, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località omonima del comune di Picinisco (Frosinone) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 20. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1373.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Medici Cosimo e Damiano, in Sava (Taranto).

N. 1373. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oria in data 6 dicembre 1949, integrato con postilla del 23 maggio 1955 e con dichiarazione del 27 agosto 1954, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Medici Cosimo e Damiano, in Sava (Taranto), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 21. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « R.D. 38 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il dragamine « R.D. 38 » è radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1955.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1955
Registro n. 50 Marina, foglio n. 44

(3)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1955.

Nomina dei componenti della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta per il biennio 1956-57.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, e l'art. 3 della legge 1° marzo 1949, n. 76, relativi alla istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta;

Visto il proprio decreto 26 novembre 1954, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti della predetta Giunta per il biennio 1954-1955;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, modificato dalla legge 1° marzo 1949, n. 76, è costituita per il biennio 1956-1957 come segue:

Presidente:

il presidente del Tribunale di Aosta.

Membri effettivi:

Mercadante dott. Vito, consigliere nella prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino;

Maina dott. Carlo, intendente di finanza di Aosta;

Favre not. Alessandro e Bionaz avv. Cesare, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta.

Membri supplenti:

Di Renzo dott. Saverio, giudice del Tribunale di Aosta, designato dal presidente del Tribunale di Aosta;

Rocco dott. Francesco, consigliere nella prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino;

Amabile dott. Giovanni, vice intendente di Finanza, designato dall'intendente di finanza di Aosta;

Chanu avv. Aureliano e Norat not. Mario, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1956
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 80. — TEMPESTA

(169)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1955.

Approvazione della delibera commissariale dell'Ente Nazionale Risi concernente il diritto di contratto per la campagna 1954-55.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e successivamente modificato: con il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1932; con il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 910; con il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2151, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1263; e, infine, con il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito nella legge 29 aprile 1940, n. 497, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale Risi;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale 5 aprile 1934;

Vista la delibera adottata in data 15 settembre 1954 dal commissario dell'Ente Nazionale Risi, con la quale viene fissato, per la campagna 1954-55, in L. 200 al quintale il diritto di contratto di cui alle disposizioni di legge più sopra richiamate;

Tenuto conto delle effettive necessità dell'Ente suddetto in rapporto alle finalità istituzionali che l'Ente stesso è chiamato a svolgere per la tutela della produzione risicola nazionale e delle possibilità derivanti dall'andamento economico della gestione di ammasso;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 15 settembre 1954 dal commissario dell'Ente Nazionale Risi, con la quale viene fissato, in L. 200 al quintale, il diritto di contratto spettante all'Ente suddetto per la campagna 1954-55.

Roma, addì 29 ottobre 1955

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria ed il commercio
CORTESE

(170)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1955.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di lavoro « Alba » di Orbetello.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 10 giugno 1955, con il quale la Cooperativa di lavoro « Alba », con sede in Orbetello, fu messa in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Plasildo Luzzetti fu nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera 20 ottobre 1955, con la quale il suddetto liquidatore comunica di non poter accettare, per sopraggiunti motivi di salute, l'incarico affidatogli;

Visto il foglio 26 novembre successivo, n. 27, del Prefetto di Grosseto;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore in parola;

Decreta:

Il rag. Mario Rotelli, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa di lavoro « Alba » di Orbetello, con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione del rag. Plasildo Luzzetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1955

(165) *Il Ministro*: VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1956.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'« Ente fiera ed esposizioni di Catania ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale viene riconosciuto giuridicamente l'« Ente fiera ed esposizioni di Catania » e ne è approvato lo statuto;

Visto l'art. 8 del suddetto statuto;

Visto il proprio decreto 31 maggio 1954, concernente la nomina, per tre esercizi finanziari, dei membri del Consiglio generale dell'Ente suddetto;

Vista la lettera del Ministero dei trasporti numero V. 12/14126, in data 28 novembre 1955, con la quale si designa il dott. ing. Emanuele Franco, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio generale in sostituzione del dott. ing. Luciano Maugeri, collocato a riposo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Emanuele Franco è nominato membro del Consiglio generale dell'« Ente fiera ed esposizioni di Catania » in rappresentanza del Ministero dei trasporti, in sostituzione del dott. ing. Luciano Maugeri.

Roma, addì 4 gennaio 1956

(147) *Il Ministro*: CORTESE

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1955, n. 1280: « Modificazione della definizione del valore delle merci in dogana e aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1955, n. 296, all'art. 7 sottarticolo 19, comma *b*), sesta linea, in luogo di « compratore *ed* una persona fisica » leggasi « compratore *od* una persona fisica . »; al successivo comma *c*), terza linea, dopo le parole « direttamente od indirettamente » deve intendersi apposta una virgola; allo stesso art. 7 - sottarticolo 21, comma *b*), quarta linea, dopo la parola « complementare » in luogo del punto deve intendersi apposto un punto-virgola; alla successiva quinta linea, la iniziale maiuscola della prima parola « La », deve intendersi sostituita con lettera minuscola.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Santa Maria Nuova (Ancona).

Con decreto commissariale n. 370.24005.3/5.63675 in data 24 novembre 1955 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata

1) ad accettare dal comune di Santa Maria Nuova la donazione di L. 1.500.000;

2) ad acquistare, al prezzo di L. 7.000.000, utilizzando la somma predetta, un fabbricato (composto di un seminterrato, due piani e un attico, il tutto in via di sistemazione), ed un terreno annesso, della superficie di mq. 1500, sito in collina Santa Maria Nuova (Ancona), indicato nel catasto comunale alla sez. *C*, foglio 1, mappale 332/*b*, da utilizzarsi per la istituenda Casa della Madre e del Bambino.

(133)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile fra ex combattenti », con sede in Tencarola (Padova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 dicembre 1955, la Società cooperativa « Edile fra combattenti », con sede in Tencarola (Padova), costituita con atto del notaio C. Piovan in data 2 luglio 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(93)

Scioglimento della Società cooperativa operaia « Ricostruzione edilizia », con sede in Bari, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 dicembre 1955, la Società cooperativa operaia « Ricostruzione edilizia », con sede in Bari, costituita con atto in data 29 luglio 1945 per notaio dott. Vito De Pinto, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Doro Angiolillo.

(126)

Scioglimento della Società cooperativa « La Rinascita » con sede in Ruvo di Puglia, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 dicembre 1955, la Società cooperativa « La Rinascita », con sede in Ruvo di Puglia, costituita con atto del notaio dott. Martino Luigi in data 29 settembre 1955, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Pataleo Di Terlizzi.

(127)

Scioglimento della Società cooperativa agricola, con sede in San Marco La Catola, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 dicembre 1955, la Società cooperativa agricola, con sede in San Marco La Catola, costituita con atto in data 11 dicembre 1944 per notaio Giuseppe Morrena, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Fortunino Palombella.

(128)

Scioglimento della Società cooperativa agricola industriale Trinacria « S.C.A.I.T. », con sede in Pontedera, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 dicembre 1955, la Società cooperativa agricola industriale Trinacria abb. « S.C.A.I.T », con sede in Pontedera, costituita con atto in data 19 giugno 1951, per notaio dott. Manlio Soldani, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ed è stato nominato liquidatore il dott. Flaminio Pierotti.

(129)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « La Folgore », con sede in Salandra

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 dicembre 1955, la Società cooperativa « La Folgore », con sede in Salandra, costituita con atto in data 21 febbraio 1947, per notaio dott. Tommaso Cristalli, è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Gentile Gennaro, in sostituzione dell'avv. Pietro Grassano, dimissionario.

(130)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di lavoro fra muratori ed affini di Grutti, con sede in Grutti di Gualdo Cattaneo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 dicembre 1955, il sig. Todini Amanzio, è stato nominato liquidatore della Società cooperativa di lavoro fra muratori ed affini di Grutti, con sede in Grutti di Gualdo Cattaneo, in sostituzione dell'avv. Giovanni Brutti, dimissionario.

(131)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante n. 1 al piano di ricostruzione del comune di Pontecorvo

Con decreto Ministeriale 9 gennaio 1956, n. 2336, è stata approvata, previa decisione sulle opposizioni presentate e con la prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo, la variante n. 1 al piano di ricostruzione del comune di Pontecorvo, vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione della variante resta fermo lo stesso termine assegnato per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(171)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 gennaio 1956

1 dollaro USA	624,945
1 dollaro Can.	625,575
1 Fr. Sv. lib.	145,815
1 Kr. Dan.	90,60
1 Kr. Norv.	87,487
1 Kr. Sv.	120,375
1 Fol.	164,89
1 Fr. bel.	12,537
100 Fr. Fr.	1777,675
1 Fr. Sv. acc.	142,925
1 Lst	1750,375
1 Marco ger.	149,23

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	524682 (nuda proprietà)	Bacigalupo Rosa e Giovanni fu Emilio, minori sotto la patria potestà della madre Kellj Anna di Daniele vedova di Bacigalupo Emilio, dom. a Tribogna (Genova), con usufrutto a questa ultima	689,50
Id.	281858	Stefanachi Luigi di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castrignano del Capo (Lecce) .	35 —
Rendita 5% (1935)	218538	Sica Maria fu Bernardino, minore, sotto la patria potestà della madre Volpe Maria Lola fu Antonio vedova Sica, dom. in Agropoli (Salerno)	2.655 —
Id.	218539	Sica Mario fu Bernardino, minore sotto la patria potestà della madre Volpe Maria Lola fu Antonio vedova Sica, dom. in Agropoli (Salerno)	2.655 —
Id.	233730	Di Pizzo Isabella di Nicola, moglie di Parziale Giuseppe fu Salvatore, dom. in Rotondella (Matera). Vincolata per dote	505 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 27 ottobre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(5822)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Estromissione di terreni dalla zona venatoria di ripopolamento e cattura di Arezzo

Dalla zona di ripopolamento e cattura di Arezzo, della estensione di ettari 1.494 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 marzo 1953, vengono estromessi i terreni di proprietà del signor Magnanini Adelmo, della superficie di ettari 5 circa, comprendenti un laghetto artificiale. La zona suddetta assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 1.489.

(141)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 4 agosto 1955, dove è pubblicato il decreto Ministeriale 30 giugno 1955 concernente le tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane ecc., all'art. 11, terzo comma, del decreto medesimo, pagina 2763, in luogo della locuzione « o della metà » leggasi « e della metà . . . » come risulta dal decreto originale.

(172)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Furlan Luigi;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al sig. Furlan Luigi di Luigi e della Teresa Cibau, nato a Gradisca d'Isonzo addì 7 marzo 1921, residente a Gorizia, via Italico Brass n. 1, di condizione impiegato; è accordata la riduzione del sognome in forma italiana da Furlan in Furlani.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Sprinar Elvira, fu Oscarre e di Giovanna Jereb, nata a Zolla, il 25 dicembre 1933, ed al figlio Furlan Lorenzo, di Luigi e di Elvira Sprinar, nato a Gorizia il 22 dicembre 1954.

Gorizia, addì 28 dicembre 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(154)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a sette posti di esperto di 4ª classe in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 11 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinda dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri, già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo delle Amministrazioni statali;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, relativi al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda e di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sull'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori di personale statale;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sulla istituzione di ruoli statali per alcune categorie di personale universitario;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra;

Viste le leggi 11 aprile 1950, n. 130, e 8 aprile 1952, n. 212, e visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e la legge 2 marzo 1954, n. 19, sul trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che ha prorogato l'efficacia del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del precitato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1953, che fissa il termine di applicabilità della stessa legge n. 660 per il territorio della Somalia;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140. concernente, fra l'altro, la estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra delle provvidenze esistenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti in azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 17 giugno 1937, n. 1354;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, relativa all'estensione di provvidenze a favore degli invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 625, concernente il riordinamento degli Istituti talassografici e la sistemazione del relativo personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450, recante norme per l'inquadramento del personale degli Istituti talassografici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450.

Per la partecipazione al concorso è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di Istituto nautico - Sezione capitani e Sezione macchinisti;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di Istituto industriale - Sezione elettromeccanici.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale - Divisione VII, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine suddetto, anche se siano state presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande incomplete.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, oltre il cognome, nome, paternità:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che hanno superato il limite normale di età indicato al successivo art. 3 devono dichiarare altresì a quale titolo beneficiano dell'elevazione di detto limite o della esenzione dal medesimo a termini dello stesso art. 3.

La domanda dovrà contenere inoltre:

7) l'indicazione del domicilio dell'aspirante e relativo indirizzo;

8) la dichiarazione di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

L'Amministrazione provvede di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile dell'aspirante.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Tale limite massimo è elevato a 35 anni:

a) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per gli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori esteri o dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Il limite massimo è elevato a 39 anni:

e) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa, salva, nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo è elevato a 45 anni, restando assorbito ogni altro beneficio circa i limiti di età;

g) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi della lotta di liberazione, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito a operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugo-

slavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati e invalidi per servizio.

Essi devono beneficiare, però, di pensione o assegno rinnovabile delle prime otto categorie, oppure devono aver conseguito un assegno temporaneo o un assegno per una volta tanto in dipendenza di lesioni contemplate alle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o da 3 a 6 della categoria 10ª di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, oppure essere affetti dalle lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero dalle lesioni indicate nelle voci dal 4 a 10 della tabella *B* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

h) per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

i) per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) licenziato ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

l) per il personale già dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), alla data del 18 giugno 1953.

Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio dell'elevazione del limite di età di cui innanzi si cumula con gli altri benefici sui limiti di età previsti dalle vigenti norme legislative.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo uguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

A) del personale civile di ruolo compreso quello inquadrato nei ruoli speciali transitori, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

B) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, sarà composta a termini dell'art. 23, lettera *C*) del regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami del concorso avranno luogo a Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte di esame si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I singoli aspiranti saranno preventivamente avvisati della loro ammissione al concorso, ovvero dell'eventuale esclusione.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La presentazione dei documenti prescritti a dimostrazione di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sarà effettuata dai concorrenti che ricevano comunicazione di aver superato la prova orale, non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione.

Art. 7.

I documenti da presentare per ottenere l'applicazione dei benefici indicati nell'ultimo comma del precedente art. 6 o per l'elevazione del limite di età di cui all'art. 3 sono:

a) per gli ex-combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) per gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, su carta bollata da L. 100;

c) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione, su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) i reduci dalla prigionia, i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati o ad operazioni di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, e a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta bollata da L. 100, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valor militare, i promossi a grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica dei brevetti o decreti di concessione;

f) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

h) i mutilati e invalidi della guerra 1915-18, o per fatti di arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati o della lotta di liberazione; i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito a operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, qualunque sia la categoria di invalidità ad essi riconosciuta, dovranno produrre il decreto di concessione di pensione o assegno ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione di invalidità, su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale inva-

lidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I mutilati ed invalidi per servizio presenteranno il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h*) e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare, i primi un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Gli altri congiunti di caduti comproveranno la loro qualità mediante l'esibizione di documenti idonei;

l) i figli di mutilati ed invalidi per la stessa causa di cui alla lettera *h*) dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre, ovvero un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

Per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali, presenteranno una copia della sentenza emessa a loro carico; coloro che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tale condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto, su carta bollata da L. 100;

o) i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza o dal capo ufficio, per quelli facenti parte del personale di questo Ministero, indicante la data di inizio del servizio con gli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la continuità o meno del servizio prestato e le funzioni esercitate, e contenente il giudizio sul servizio stesso;

p) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno presentare lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il certificato di stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) dal quale risulti che la loro famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra.

Ogni altra qualità costituente titolo a particolari benemerenze sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilati ed invalidi, come precisato nella lettera *h*) del precedente art. 7; agli idonei combattenti e assimilati giusta le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) del detto art. 7 nonchè in mancanza di questi agli idonei orfani dei medesimi o figli dei menzionati mutilati ed invalidi aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria; agli idonei che abbiano la qualifica di profugo; agli idonei che abbiano subito sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale; e agli idonei capi di famiglia numerosa, si applicheranno le disposizioni contenute nelle leggi 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9) e 15 luglio 1950, n. 539 (art. 1), nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 (art. 13), regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 (art. 1), legge 26 luglio 1929, n. 1397 (art. 56), e regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 (art. 25), nella legge 4 marzo 1952, n. 137, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 (art. 5), e nella legge 20 marzo 1940, n. 233 (art. 1).

Art. 9.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sugli eventuali reclami che i candidati dovranno presentare non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire a questo Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione di tale invito, a pena di decadenza, i documenti sottoelencati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno, inoltre, documentare di aver titolo al beneficio stesso, qualora ciò non risulti da documenti presentati in precedenza.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nel secondo, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Diploma originale, o copia di esso, su carta bollata da L. 200, autenticata da un notaio, la firma del quale dovrà essere legalizzata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso. Nel caso, invece, che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, il candidato presenterà il prescritto certificato di studio contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

5. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che il candidato abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da

un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato ed escludere, a suo giudizio insindacabile, quelli che non risultassero idonei all'impiego.

7. Copia o stralcio aggiornati dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in carta bollata da L. 200, qualora il candidato abbia già adempiuto agli obblighi militari.

Lo stesso documento è tenuto a presentare chi non abbia ancora prestato servizio militare ma sia stato dichiarato abile arruolato dal competente Consiglio di leva, oppure sia stato riformato successivamente alla presentazione alle armi. Qualora il candidato non possa ottenere i predetti documenti entro il termine stabilito al primo comma del presente articolo, dovrà presentare una dichiarazione dell'autorità militare attestante che il rilascio di essi è in corso. La presentazione dei documenti stessi è tuttavia necessaria prima della nomina.

Chi sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal Consiglio di leva, dovrà invece presentare il certificato di esito di leva, su carta bollata da L. 100. Tale certificato, se rilasciato dal sindaco, dovrà essere legalizzato dal prefetto e contenere il visto di conferma del commissario di leva.

I candidati che non ancora siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, su carta bollata da L. 100, e legalizzato dal prefetto.

8. Gli impiegati statali civili di ruolo, compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non dipendenti da questo Ministero, dovranno produrre copia dello stato matricolare con marche da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica attribuite nell'ulmo triennio e dell'eventuale menzione delle sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

Art. 11.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 del precedente art. 10 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 2 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti possono presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario e medico, purchè sia esibito un attestato di indigenza rilasciato in carta libera dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, oppure sia fatta constare l'indigenza mediante citazione degli estremi di tale attestato sui documenti rilasciati in esenzione dal bollo.

Gli impiegati statali di ruolo, compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non appartenenti a questa Amministrazione, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 6 e 8 del precedente art. 10. Quelli appartenenti a questo Ministero sono tenuti a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 6.

Coloro che si trovino in servizio militare possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6 e 7 del precedente art. 10, un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, purchè precisino, per i documenti presentati, la autorità che li ha rilasciati e per gli altri atti gli uffici presso cui sono depositati.

Essi hanno facoltà altresì di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti dal presente decreto, purchè tali documenti siano da questo Ministero riconosciuti idonei.

In deroga alle precedenti disposizioni, questa Amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorsi i quali, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Saranno esentati dal servizio di prova coloro che vi abbiano diritto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *B*, oltre le quote di aggiunta di famiglia spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso all'infuori della spesa di viaggio dalla loro residenza alla sede dove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1955

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1955
Registro n. 23 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 365. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1) Elementi di fisica sperimentale.
2) Elementi di chimica generale.
3) Elementi di biologia marina.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Elementi di oceanografia.
3) Pesca e legislazione relativa.

Roma, addì 25 agosto 1955

Il Ministro: COLOMBO

(157)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di preside nelle scuole medie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a posti di preside nelle seguenti scuole medie:

Acquapendente (con l'obbligo dell'insegnamento); Acquasparta (con l'obbligo dell'insegnamento); Adelfia; Agnone (con l'obbligo dell'insegnamento); Agropoli; Alanno (con l'obbligo dell'insegnamento); Alatri (con l'obbligo dell'insegnamento); Alessano; Alfonsine (con l'obbligo dell'insegnamento); Alghero; Antrodoco (con l'obbligo dell'insegnamento); Aragona (con l'obbligo dell'insegnamento); Asiago (con l'obbligo dell'insegnamento); Asso (con l'obbligo dell'insegnamento); Aulla (con l'obbligo dell'insegnamento);

Badia Polesine (con l'obbligo dell'insegnamento); Bagni di Lucca (con l'obbligo dell'insegnamento); Bernalda (con l'obbligo dell'insegnamento); Bibbiena (con l'obbligo dell'insegnamento); Bisacquino (con l'obbligo dell'insegnamento); Bobbio (con l'obbligo dell'insegnamento); Bolsena (con l'obbligo dell'insegnamento); Bosa (con l'obbligo dell'insegnamento); Bovolone (con l'obbligo dell'insegnamento);

Cagli (con l'obbligo dell'insegnamento); Campagna (con l'obbligo dell'insegnamento); Campiglia Marittima (con l'obbligo dell'insegnamento); Campo Sampiero (con l'obbligo dell'insegnamento); Canicattini; Canosa di Puglia; Capestrano (con l'obbligo dell'insegnamento); Casal Monferrato; Casalpusterlengo (con l'obbligo dell'insegnamento); Castiglione dello Stiviero (con l'obbligo dell'insegnamento); Castiglion Fiorentino (con l'obbligo dell'insegnamento); Cetraro (con l'obbligo dell'insegnamento); Cherasco (con l'obbligo dell'insegnamento); Chiaravalle (con l'obbligo dell'insegnamento); Chiusi (con l'obbligo dell'insegnamento); Cinisi (con l'obbligo dell'insegnamento); Ciriè (con l'obbligo dell'insegnamento); Città Sant'Angelo (con l'obbligo dell'insegnamento); Codroipo (con l'obbligo dell'insegnamento); Cogoleto (con l'obbligo dell'insegnamento); Comiso (con l'obbligo dell'insegnamento); Cortina d'Ampezzo (con l'obbligo dell'insegnamento); Crotone;

Dronero (con l'obbligo dell'insegnamento);

Este;

Fasano (con l'obbligo dell'insegnamento); Fiuggi (con l'obbligo dell'insegnamento); Floridia; Follonica (con l'obbligo dell'insegnamento); Fucecchio (con l'obbligo dell'insegnamento);

Galeata (con l'obbligo dell'insegnamento); Gallicano (con l'obbligo dell'insegnamento); Gavirate (con l'obbligo dell'insegnamento); Grado (con l'obbligo dell'insegnamento); Gravina di Puglia; Grottaglie; Grottammare (con l'obbligo dell'insegnamento);

Iglesias; Ischia;

Lacedonia (con l'obbligo dell'insegnamento); Lanciano; Lendinara (con l'obbligo dell'insegnamento); Locri; Lovere;

Macomer (con l'obbligo dell'insegnamento); Manfredonia; Maratea (con l'obbligo dell'insegnamento); Martina Franca; Mazzarino (con l'obbligo dell'insegnamento; Monselice (con l'obbligo dell'insegnamento); Monteleone di Puglia (con l'obbligo dell'insegnamento); Montichiari (con l'obbligo dell'insegnamento);

Nardò; Narni (con l'obbligo dell'insegnamento); Nereto (con l'obbligo dell'insegnamento); Nicosia (con l'obbligo dell'insegnamento); Nizza Monferrato (con l'obbligo dell'insegnamento); Noceto (con l'obbligo dell'insegnamento); Novellara (con l'obbligo dell'insegnamento); Novi Ligure;

Oderzo; Olevano Romano (con l'obbligo dell'insegnamento); Omegna (con l'obbligo dell'insegnamento);

Palazzolo sull'Oglio (con l'obbligo dell'insegnamento); Palmi; Partanna; Pavullo nel Frignano (con l'obbligo dell'insegnamento); Piancastagnaio (con l'obbligo dell'insegnamento); Pietramelara (con l'obbligo dell'insegnamento); Pignataro Maggiore; Pitigliano (con l'obbligo dell'insegnamento); Ponte Casalduni (con l'obbligo dell'insegnamento);

Recanati (con l'obbligo dell'insegnamento); Roccalumera (con l'obbligo dell'insegnamento); Rossano Calabro;

San Benedetto del Tronto; Sandrigo (con l'obbligo dell'insegnamento); San Giorgio Piano (con l'obbligo dell'insegnamento); San Marcello Pistoiese (con l'obbligo dell'insegnamento); San Miniato (con l'obbligo dell'insegnamento); San Severino Marche (con l'obbligo dell'insegnamento); Santa Croce sull'Arno (con l'obbligo dell'insegnamento); San Vito dei Normanni; Soresina (con l'obbligo dell'insegnamento); Soriano Calabro (con l'obbligo dell'insegnamento); Spotorno (con l'obbligo dell'insegnamento); Susa (con l'obbligo dell'insegnamento);

Termoli; Tione (con l'obbligo dell'insegnamento); Tirano (con l'obbligo dell'insegnamento); Todi (con l'obbligo dell'insegnamento), Tolfa (con l'obbligo dell'insegnamento; Trino Vercellese (con l'obbligo dell'insegnamento);

Umbertide (con l'obbligo dell'insegnamento);

Vizzini (con l'obbligo dell'insegnamento);

Zogno (con l'obbligo dell'insegnamento).

Art. 2.

Al concorso sono ammessi i professori ordinari, provvisti di laurea, che, alla data del presente decreto, abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo, come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, e che appartengano ai ruoli della scuola media, o che, per essere stati nominati, in base a concorso unico valevole per più tipi di scuola, abbiano conservato titolo al passaggio a cattedra di scuola media.

Non possono partecipare al concorso coloro che, avendo vinto il concorso a posti di preside indetto con decreto Ministeriale 10 settembre 1954, hanno rinunziato alla nomina o ne sono stati dichiarati decaduti.

Art. 3.

Ai fini del concorso sono valutati i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta di liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda, in carta legale da L. 200, corredata dei titoli di studio, in originale o copia autentica, del certificato col voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma, e dei titoli di cultura, nonchè di ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione classica Div. IV, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le pubblicazioni, da inviarsi insieme con la domanda, devono essere presentate in unica copia.

Alla domanda ogni concorrente deve unire l'elenco in carta semplice dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni presentati, nonchè il «curriculum» degli studi e della carriera scolastica.

Per quanto riguarda il titolo di studio è consentito il riferimento agli atti in possesso del Ministero solo nel caso che tra tali atti sia compreso il diploma originale di laurea o copia notarile di esso. Ugualmente è consentito il riferimento a tutti i titoli prodotti per partecipare al concorso alle presidenze di cui al decreto Ministeriale 10 settembre 1954 e che non siano stati fino ad oggi restituiti agli interessati.

Art. 5.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria, ma l'assegnazione a presidenza cui vada unito l'insegnamento sarà subordinata alla disponibilità delle cattedre: nel caso che non siano vacanti le cattedre corrispondenti all'insegnamento che dovrebbe essere tenuto dai vincitori che precedono in graduatoria, a ciascuna delle presidenze stesse potrà essere nominato, indipendentemente dal posto occupato in graduatoria, il vincitore di concorso appartenente alla medesima scuola.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o non raggiungeranno la sede nel termine prefisso, decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1955

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1955
Registro n. 64, foglio n. 173

(158)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 25 agosto 1955, con il quale il dott. Casula Luciano di Ignazio è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Ruinas-Mogorella-Sant'Antonio Ruinas;
Considerato che il predetto sanitario dev'essere dichiarato rinunciatario per aver accettato la condotta medica di Suelli;
Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai singoli concorrenti;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio sopra citato, il dott. Sechi Giovanni Andrea fu Giovanni Andrea è dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di Ruinas-Mogorella-Sant'Antonio Ruinas.

Il presidente del consorzio medico-chirurgico di Ruinas-Mogorella-Sant'Antonio Ruinas è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 27 dicembre 1955

p. *Il prefetto*: GALLETTI

(108)

PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto prefettizio n. 22669 del 10 gennaio 1954, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1953;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine delle votazioni;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, appròvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo, indicato in narrativa:

1. Ceccarelli Gisberto . . punti 64,394 su 100
2. Mattoni Roberto . . . » 59,959 »
3. Gallina Benedetto . . . . » 58,322 »
4. Bruni Evasio » 57,995 »
5. Martellucci Aurelio » 57,724 »
6. Cavallini Aldo » 57,580 »
7. Rossi Remo . . » 55,059 »
8. Ferraresi Norberto . . . » 54,839 »
9. Tiezzi Gennaro . » 54,589 »
10. Francescangeli Giorgio » 53,978 »
11. Santini Alimo . » 53,885 »
12. Paci Innocenti Ildebrando . » 53,565 »
13. Barili Donato » 52,943 »
14. Cristalli Ilario . . . . » 52,822 »
15. Bartoli Domenico . . . » 52,758 »
16. Biagini Guerriero . . » 52,687 »
17. Pisani Onelio . . . » 52,667 »
18. Gadani Giovanni . . . . . » 52,410 »
19. Figorilli Lionello punti 51,833 su 100
20. Bellachioma Franco » 51,484 »
21. Mercati Francesco » 50,882 »
22. Menconi Ruggero » 49,571 »
23. Lupini Luigi » 49,159 »
24. Ruffini Giuseppe » 48,780 »
25. Rossetti Sergio » 48,260 »
26. La Vitola Francesco . » 47,934 »
27. Monti Temistocle » 47,755 »
28. Bigazzi Giulio . » 47,331 »
29. Pacione Vincenzo » 46,385 »
30. Fedi Remo » 45,995 »
31. Torelli Enrico . » 45,792 »
32. Feligini Vinicio . » 45,547 »
33. Pierpaoli Vincenzo . » 45,222 »
34. Tani Antonio . » 45,092 »
35. Mariottini Vincenzo . » 44,788 »
36. Leoni Lelio . » 44,583 »
37. Pacini Mario » 44,308 »
38. Cantoni Giuseppe » 44,109 »
39. Lucherini Mario . » 43,750 »
40. Morelli Sergio . » 43 — »
41. Turi Turiddo . » 42,619 »
42. Mortelli Umberto . » 41,968 »
43. Quadrini Luigi » 41,732 »
44. Pezzica Giacomo . » 41,500 »
45. Quadri Umberto . » 41,304 »
46. Sivieri Augusto . » 41,044 »
47. Ottaviani Ugo . » 40,801 »
48. Manneschi Torello » 40,534 »
49. Maccioni Ettore . » 40,072 »
50. Mori Gianluca » 40,062 »
51. Falagiani Nilo » 39,153 »
52. Marabotti Enrico » 36,250 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dei Comuni e dei Consorzi interessati.

Arezzo, addì 28 dicembre 1955

Il prefetto: GUIDA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio odierno decreto n. 29999/San., con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio n. 22669 del 10 gennaio 1954;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

Ceccarelli dott. Gisberto: consorzio Castelfranco di Sopra-Piandiscò (unica);
Mattoni dott. Roberto: consorzio Pratovecchio-Stia (unica);
Gallina dott. Benedetto: Monterchi (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dei Comuni e dei Consorzi interessati.

Arezzo, addì 28 dicembre 1955

Il prefetto: GUIDA

(106)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.